



**CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964**

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

**Numero 16 del 20 giugno 2023**

## Focus settimanale:

- **L'accesso alle precompilate dei clienti**
- **La proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari**
- **Professionisti – la deduzione dei contributi previdenziali – prima parte**
- **Saldo e primo acconto dei contributi Inps**
- **Beni esteri in REDDITI 2023 – prima parte**

*Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:*

**Dott. Saverio Gitto**

**Dott.ssa Beatrice Gitto**

**Dott.ssa Giosy Gitto**

## Flash di stampa



3

## L'Agenzia interpreta



7

## Il Giudice ha sentenziato



10

.....	10
In breve.....	12
L'accesso alle precompilate dei clienti.....	12
La proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari .....	14
L'Approfondimento.....	16
Professionisti – la deduzione dei contributi previdenziali .....	16
L'Approfondimento.....	23
Saldo e primo acconto dei contributi Inps .....	23
L'Approfondimento.....	31
Beni esteri in REDDITI 2023.....	31

## Flash di stampa



Flax tax  
incrementale

IL SOLE 24 ORE  
12.06.2023

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una bozza di circolare relativa alla flat tax incrementale dove, tra i vari chiarimenti, è stato precisato che l'accesso è consentito alle persone fisiche titolari di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo per almeno un periodo d'imposta nel triennio 2020-2022. I soggetti che invece hanno aperto la partita Iva dal 2023, sono esclusi.

Detrazione  
superbonus nel  
modello 730/2023

IL SOLE 24 ORE  
12.06.2023

Il D.L. 11/2023 introduce nuove opzioni per allungare nel tempo la fruizione della detrazione del superbonus (10 quote annuali per le sole spese sostenute nel 2022) e, soprattutto, ridurre il rischio di perdita delle agevolazioni per incapacienza.

Ravvedimento  
redditi esteri

IL SOLE 24 ORE  
12.06.2023

Nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto all'omessa dichiarazione, è possibile sanare l'omissione dell'immobile ravvedendo, con sanzioni RW ridotte, il 1° anno potenzialmente accertabile, fermo restando la regolarizzazione di quanto non versato a titolo di Ivie negli anni successivi.

Regimi forfetario  
delle Asd

IL SOLE 24 ORE  
12.06.2023

Oltre al regime ordinario, la tassazione dei proventi commerciali delle Asd può prevedere 2 regimi forfetari:

- regime ex L. 398/1991 dove, con proventi commerciali non superiori a 400.000 euro, si assoggetta a tassazione il 3% dei proventi commerciali con la totale detassazione dei proventi istituzionali e connessi;
- regime ex art. 145 del Tuir, per le associazioni ammesse al regime semplificato ex art. 18, D.P.R. 600/1973. Per le prestazioni di servizi, potrà applicarsi il coefficiente del 15% in caso di ricavi sino a 15.493,71 euro o del 25% da 15.493,71 euro fino a 400.000 euro. Per altre attività, invece, i coefficienti

sono del 10% fino a 25.822,84 euro e 15% fino a 700.000 euro.

Impatriati e proroga del quinquennio	IL SOLE 24 ORE 12.06.2023	I lavoratori impatriati che hanno concluso a fine 2022 il quadriennio dell'agevolazione possono, entro il 30.06.2023, estendere il periodo agevolato per ulteriori 5 periodi d'imposta, versando un importo una tantum, pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel 2022, se il beneficiario abbia un figlio minorenni o sia diventato proprietario di almeno una casa in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione.
Assegnazione e cessione agevolata dei beni	IL SOLE 24 ORE 13.06.2023	L'art. 1, cc. 100 e seguenti della legge di Bilancio 2023 disciplina le operazioni di assegnazione e cessione agevolate dei beni ai soci monitorando diversi aspetti, civilistici, contabili e fiscali. È essenziale, a livello contabile, saper imputare correttamente il maggior valore risultante rispetto al residuo contabile in modo da distinguere poi tra assegnazione e cessione.
Bonus energetici 2° trimestre 2023	ITALIA OGGI 12.06.2023	La L. 56/1023, di conversione del D.L. 34/2023, conferma anche per il 2° trimestre 2023 i bonus energetici a favore delle imprese, ma con aliquote agevolative ridotte rispetto a quelle del 1° trimestre 2023.
Flat tax e variazione del reddito di una annualità 2020-2022	ITALIA OGGI 12.06.2023	Nel caso in cui attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa si vada ad incrementare il reddito dell'annualità compresa nel triennio 2020-2022, che si prende a riferimento per il confronto con il 2023 al fine di determinare l'ammontare da assoggettare a flat tax, va obbligatoriamente rideterminata l'agevolazione spettante nel 2023.
Imposta sostitutiva criptoattività	ITALIA OGGI 14.06.2023	Il Mef ha chiarito che una prossima disposizione normativa prorogherà dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di

		<p>versamento dell'imposta sostitutiva del 14% sulle criptoattività possedute al 1.01.2023 nonché sulle criptoattività detenute al 31.12.2021, al fine di sanare le irregolarità commesse.</p>
<p>Proroga dei versamenti</p>	<p>ITALIA OGGI 15.06.2023</p> <p>IL SOLE 24 ORE 15.06.2023</p>	<p>Attraverso il comunicato del 14.06.2023 il Ministero dell'Economia ha anticipato che sono prorogati i termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa). Le date disponibili per il versamento sono il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione o il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>Regolamentazione cripto-asset</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.06.2023</p>	<p>Il Parlamento Europeo ha pubblicato il 9.06.2023, sulla Gazzetta dell'Unione Europea, il Regolamento (Ue) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.05.2023, "Markets-in-Crypto-Assets Regulation" (MiCAR) relativo ai mercati delle criptoattività.</p>
<p>Rateizzazione delle plusvalenze calcistiche</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.06.2023</p>	<p>Nella bozza del nuovo Decreto sulla Pubblica Amministrazione in discussione in Consiglio dei ministri, dovrebbe essere prevista la norma contro le plusvalenze fittizie delle società di calcio, che prevede di bloccare la rateizzazione delle plusvalenze che non nascono da corrispettivi effettivamente pagati in denaro e la necessità di un periodo minimo di proprietà dei giocatori di 2 anni per poter diluire la plusvalenza.</p>
<p>Trust sammarinese</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.06.2023</p>	<p>Il Trust sammarinese può essere utilizzato come valida alternativa per chi intende gestire il proprio patrimonio, in quanto vanta numerosi punti di forza, tra i quali il fatto che la legge regolatrice è in lingua italiana.</p>
<p>Fiscalità delle criptovalute</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 16.06.2023</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, tramite la bozza di circolare messa in consultazione fino al 30.06.2023, evidenzia le differenze</p>

intervenute in merito alle criptovalute, distinguendo tra vecchio e nuovo regime fiscale. Fino al 31.12.2022 vige l'obbligo di compilare il quadro RW mentre dal 01.01.2023 le cripto attività generano una nuova categoria di reddito diverso.

**Invio modelli  
730/2023**

ITALIA OGGI  
16.06.2023

La prima delle 5 finestre temporali per l'invio dei modelli 730/2023 si è chiusa il 15.06.2023, nel caso di documenti presentati entro il 31.05.2023.

**Contributo a fondo  
perduto per ASD e  
SSD**

IL SOLE 24 ORE  
17.06.2023

Dal 19.06.2023 le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche possono accedere al contributo a fondo perduto 2023 tramite la nuova piattaforma messa a disposizione e raggiungibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/>.

**Deduzioni  
forfettarie  
autotrasportatori**

IL SOLE 24 ORE  
17.06.2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, come previsto dall'art. 66, c. 5, 1° periodo Tuir.

**Rottamazione e  
addebiti sul conto  
corrente**

ITALIA OGGI  
17.06.2023

Con l'invio dell'istanza di rottamazione non si interrompono gli addebiti diretti su conto corrente delle rate delle cartelle rateizzate o delle precedenti definizioni agevolate, in quanto è necessario che il contribuente si attivi per fermare i pagamenti automatizzati, rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in caso di rateizzazioni ordinarie o alla banca, in caso di addebiti automatici legati ad una pregressa rottamazione delle cartelle.

## L'Agenzia interpreta



**Affrancamento  
riserva di  
rivalutazione e  
recupero delle  
eccedenze**

INTERPELLO  
N. 344  
DEL 06.06.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che in materia di affrancamento è possibile scomputare dall'importo della rata dovuta le eccedenze di versamento generatesi per un errore di computo dell'imposta sostitutiva.

**Elementi di  
incoerenza delle  
dichiarazioni dei  
redditi**

PROVVEDIMENTO  
N. 203543/2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha stabilito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi con esito a rimborso che potrebbero portare alla sospensione del rimborso e l'inizio della fase dei controlli.

**Superbonus**

CIRCOLARE  
N. 13/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito alcune precisazioni sul Superbonus e in particolare:

- il nuovo quoziente familiare che dovrà considerare anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva;
- i lavori trainanti dei condomini;
- la conferma delle exit strategy;
- superbonus 110% anche per il 2023 per gli interventi iniziati in data antecedente al 1.06.2021 da parte dei condomini e dei proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, anche se dopo tale data non è stata presentata la Cilas.

**Lettere di  
compliance sulla  
dichiarazione Iva  
2023**

PROVVEDIMENTO  
N. 210441/2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2022 o la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

**Non imponibile Iva  
il noleggio di navi  
per salvataggio**

PRINCIPIO DI  
DIRITTO  
N. 9

L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha sancito che il regime di non imponibilità Iva previsto dall'art. 8-bis Dpr

	DEL 13.06.2023	633/1972 si applica alle prestazioni di noleggio di navi destinate a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Mancata opzione per la branch exemption	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 10 DEL 13.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha affermato che la remissione in bonis non permette di sanare la mancata opzione per la branch exemption, in quanto la mancata compilazione del quadro RF non può considerarsi formale.
Rapporti fra branch di società estere di un gruppo Iva	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 11 DEL 13.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha chiarito che le transazioni effettuate tra 2 branch italiane di società estere appartenenti a un gruppo Iva rilevano ai fini del tributo.
Sconto in fattura ed errore al codice fiscale	INTERPELLO N. 348 DEL 14.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato, che in caso di annullamento di comunicazione di sconto in fattura, con il successivo riversamento del credito già compensato, nel caso in cui gli interventi sono stati realmente eseguiti e l'errore è relativo al codice fiscale del soggetto individuato nella fattura, il credito si considera "non spettante".
Rimborsi Iva superiori a 3.000 euro	INTERPELLO N. 347 DEL 14.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito quali siano i requisiti che occorrono, oltre al visto di conformità, per poter ottenere, senza la necessità di prestare garanzia, i rimborsi Iva di importo superiore a 3.000 euro.
Scorta per competizioni ciclistiche e imposta di bollo	INTERPELLO N. 346 DEL 14.06.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta o di segnalazione alle competizioni ciclistiche su strada, presentate dalle società sportive sono esenti dall'imposta di bollo, se sono enti del Terzo settore ed enti riconosciuti dalla legge.
Superbonus per Iacp	CIRCOLARE N. 13/E/2023	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che gli Iacp che non rispettano la scadenza del 30.06.2023 (avanzamento lavori del 60%), al fine di mantenere il

---

superbonus al 110%, possono accedere al superbonus del condominio, ossia al 90%, fino alla fine del 2023, senza necessità di fare ricorso ai bonus minori.

---

## Il Giudice ha sentenziato



Rinuncia crediti dei soci

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 16595/2022

La Cassazione ha sancito che dall'introduzione dell'art. 88, c. 4-bis Tuir, a opera del D.lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione), non trova più applicazione la tesi dell'incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui il socio rinuncia si considerano incassati e dunque tassabili in capo al socio.

Agricoltore pensione esente Imu

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 13306/2022

La Cassazione ha precisato che l'agricoltore pensionato non paga l'Imu sui terreni.

Omessa notifica dell'atto presupposto

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 12748/2022

La Cassazione ha affermato che l'omessa notifica dell'atto presupposto rende illegittimi anche i successivi atti, come ad esempio le intimazioni di pagamento.

Confisca obbligatoria per reati fiscali

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 25317/2022

La Cassazione ha sancito che, ai sensi del nuovo art. 444, c. 1, lett. a) D.lgs. 150/2022, la confisca relativa a reati fiscali è considerata obbligatoria e non può essere oggetto di patteggiamento.

Principio di non contestazione dell'atto impositivo

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 16984/2023

La Cassazione ha sancito che nel processo tributario dove è impugnato un atto contenente una pretesa fiscale, il principio di non contestazione non comporta a carico dell'Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione del contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l'atto impositivo. Tuttavia, la stessa Cassazione con la sentenza n. 13733/2023 si è espressa diversamente, sostenendo che è stato ritenuto che la non contestazione, avendo per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.

---

**Modifica della  
rendita proposta**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 25317/2022

La Cassazione ha sancito che, considerando che il procedimento di classamento è di tipo accertativo ed è orientato ad appurare il valore economico del bene in vista di una tassazione congrua declinata dalle varie discipline, il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'Amministrazione Finanziaria, senza limiti di tempo, nel caso in cui la situazione giuridico-fattuale inizialmente denunciata risulti ex post non veritiera.

---

**Soccida**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 15764/2023

La Cassazione ha stabilito che la cessione degli animali al soccidante non preclude la detrazione dell'Iva in capo al soccidario.

---

**Ace fuori dalla base  
imponibile Inps**

CORTE DI  
CASSAZIONE  
N. 17295/2023

La Cassazione ha chiarito che la deduzione fiscale introdotta dal D.L. 201/2011 (Salva Italia) a favore delle imprese che si autofinanziano non deve essere calcolata ai fini dei versamenti dovuti all'Inps da commercianti e artigiani.

---

## In breve

### L'accesso alle precompilate dei clienti

---

L'accesso alle dichiarazioni precompilate (modelli 730/2023 o REDDITI 2023 PF) anche per quest'anno è possibile con queste due modalità:

- direttamente ai contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure ai sostituti d'imposta, ai CAF o ai professionisti abilitati, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Gli intermediari, per poter accedere, devono prima di tutto acquisire l'apposita delega del contribuente, (di cui al punto 5 del provvedimento Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 131884), insieme ad una copia del documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Le deleghe che vengono acquisite devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di numero progressivo e data della delega, codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante ed estremi del documento di identità dello stesso.

L'accesso è consentito fino al 10 novembre 2023, effettuando la specifica richiesta tramite file o web. Qualora il professionista voglia accedere via file, deve scaricare il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet (Comunicazione Richieste Precompilate), seguendo il percorso "[Home - Schede informative e servizi - Dichiarazioni - Dichiarazione precompilata - Software di compilazione 2023](#)".

Dopo aver selezionato l'apposito link, il software viene scaricato sul proprio pc e, eseguendo il programma, è possibile predisporre le richieste.

La prima operazione da effettuare è quella di impostare il Profilo Utente. Per esempio, l'intermediario Entratel che trasmette la richiesta della precompilata dei propri clienti, deve impostare il profilo "Soggetto che presenta la richiesta per proprio conto". Invece, l'intermediario Entratel che trasmette la richiesta per conto dei sostituti d'imposta deve impostare il profilo "Incaricato (intermediari e società del gruppo)".

Predisposta la richiesta, il software rende disponibile – all’interno della cartellina del proprio pc C:...\UnicoOnLine\CRP23\File\_da\_inviare – il file controllato denominato “codice fiscale professionista\_CRP23.dcm”, che occorre autenticare e inviare all’Agenzia delle Entrate secondo le solite modalità, tramite l’applicazione Entratel presente all’interno del Desktop telematico.

Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, la dichiarazione precompilata e le informazioni ad essa attinenti non sono consegnati limitatamente ai soggetti segnalati. In tal caso, è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le suddette modalità.

Sempre entro lo stesso termine di 3 giorni, se la richiesta è pervenuta regolarmente, i documenti richiesti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file.

Nel caso si voglia procedere con la richiesta via sito web, non occorre installare alcun software, ma il professionista deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le proprie credenziali Entratel, SPID, CIE o CNS), seguendo il percorso “Home - Servizi - Dichiarazioni - Accesso al 730 precompilato - Richiesta 730 precompilato puntuale” (<https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/servizi/prelievo730>).

Nella schermata che si apre, bisogna specificare il formato (cartaceo o digitale) della delega conferita dal contribuente al professionista; inserire i dati relativi al contribuente richiesti; selezionare la modalità con la quale si vuole che i dati siano resi disponibili e infine accettare l’informativa sulla privacy.

I campi “Modalità sottoscrizione delega” e “Hash delega” possono non essere valorizzati.

A questo punto, dopo aver digitato il codice di sicurezza visualizzato sulla pagina internet, occorre cliccare sul tasto “Scarica” e la documentazione richiesta, sempre che sia stata predisposta dall’Agenzia, è resa disponibile in tempo reale.

Il buon esito dell’operazione è confermato dalla pagina internet successiva, ove viene dato conto che il file è stato scaricato.

## La proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari

---

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso il comunicato stampa n. 98, ha anticipato che verrà presto emanata una disposizione normativa che prorogherà al 20.07.2023 (31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,4%) il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dagli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Rispetto allo scorso anno, dove la maggiorazione dello 0,4% si applicava con un termine diverso (20 agosto), il Consiglio nazionale dei commercialisti ha preso atto dei "cogenti vincoli di finanza pubblica" che non hanno permesso un esito diverso.

La proroga al 20.07 interessa i contribuenti che, come previsto per gli esercizi precedenti, esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Il comunicato precisa inoltre che la proroga riguarda anche i soggetti forfetari, i minimi, coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e i soggetti che dichiarano redditi "per trasparenza".

Come già chiarito con la risposta all'interpello n. 330/2019, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR, non sono interessati dalla proroga.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:

- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF, saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";

- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’adeguamento del proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Considerando che il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20.07.2023 riguarda anche il termine di versamento del saldo IVA 2022 se non effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso. Si potrà infatti versare il saldo applicando una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

# L'Approfondimento

## Professionisti – la deduzione dei contributi previdenziali

---

### PREMESSA

Nel recente passato la tematica della deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori, volontari o complementari è stata oggetto di approfondimento dottrinale a seguito:

- delle nuove forme contributive introdotte dal Legislatore, si pensi ad esempio alla possibilità di fruire del riscatto della laurea;
- dell'introduzione di nuovi regimi fiscali, si prendano come riferimento il regime dei "**minimi**" e il regime "**forfetario**".

Nel prosieguo, focalizzeremo la nostra attenzione sulla deduzione contributiva dei professionisti relativa alle seguenti ipotesi:

- assoggettamento del contribuente a IRPEF o a imposta sostitutiva;
- decesso del contribuente e versamenti effettuati dagli eredi;
- versamenti contributivi effettuati per conto di un soggetto incapiente a carico.

### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come stabilito dall'art. 10, comma 2, lett. e) del TUIR "***Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuenti: ... e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del Dlgs n. 565/1996. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti***".

Dalla ratio della norma si evince chiaramente che nella prima categoria rientrano i contributi previdenziali e assistenziali ordinari, dovuti dal contribuente per il solo fatto di esercitare

un'attività professionale.

A tal riguardo si precisa che annualmente l'INPS, gestione separata, ovvero le singole casse previdenziali private predispongono appositi documenti per consentire al contribuente di effettuare il corretto versamento contributivo.

Diversamente nella seconda categoria rientrano:

- il versamento relativo ai periodi non coperti dalla contribuzione;
- il versamento del riscatto di laurea, di cui all'art. 2 del Dlgs n.184/1997<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> L'art. 2 del Dlgs n. 184/1997 prevede che: "1. La facoltà di riscatto prevista dall'art. 2-novies del DL n. 30/1974, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/1974, come modificato dall'art. 2, comma 3, del DL n. 694/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 881/1982, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della Legge n. 341/1990.

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della citata Legge n. 335/1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della Legge n. 1338/1962. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata Legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 335/1995, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

5-quater. E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle

- il versamento relativo al riscatto del periodo di leva obbligatoria, di servizio civile, etc.;
- la prosecuzione volontaria dei versamenti. Si pensi in tal senso ai contributi versati nel post pensionamento;
- la ricongiunzione volontaria di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio la ricongiunzione tra INPS e cassa privata).

Rammendiamo, infine, che i contributi previdenziali e assistenziali versati dai professionisti sono deducibili in base di “**criterio di cassa**”, ovvero in ragione dell’effettivo pagamento e, quindi, indipendentemente dal periodo di “**competenza**” degli stessi.

### CONTRIBUTO SOGGETTIVO

In linea di principio il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini IRPEF o a fini delle imposte sostitutive. È il caso quest’ultimo dei contribuenti che hanno adottato il regime dei “**minimi**” o il regime “**forfetario**”.

Detto contributo contribuisce, inoltre, alla formazione del montante contributivo del professionista e risulta sempre deducibile dalle imposte dirette (IRPEF o II.SS)

### CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo, anch’esso obbligatorio, è calcolato nella misura percentuale del 4% del volume d’affari ai fini IVA e oltre a concorrere alla formazione del montante contributivo del professionista contribuisce di solito alla gestione dell’Ente o Cassa privata e alle sue prestazioni assistenziali.

Il contributo in questione è addebitato ordinariamente in fattura dal professionista al committente della prestazione e risulta assoggettato ad IVA, ad esclusione, ovviamente, dei regimi fiscali non assoggettati a detta imposta.

Di conseguenza, il professionista non rimane colpito dal contributo e l’importo versato non può essere dedotto dal reddito ai fini delle imposte dirette.

Sempre in tema si ricorda che il contributo integrativo resta indeducibile anche nel caso in cui il professionista decida per propria scelta di non voler addebitare al cliente detto contributo e rimanga, pertanto, inciso dallo stesso.

Come rilevato dall’Ufficio nella Risoluzione n. 69/E/2006 fa eccezione a questa regola il solo

---

prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.))

caso del versamento del contributo “**minimo**” dovuto indipendentemente dal volume d'affari ai fini IVA. Si pensi ad esempio al caso ad dell'assenza di importi.

Su questa posizione si pone anche la Cassazione che allineandosi a quanto affermato dalla prassi, nell'ordinanza n. 32258/2018 ha affermato che: “***dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva). È pacifico che l'importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall'articolo 10, Tuir. Né il caso di specie rientra nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario al raggiungimento dell'importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (in questa ipotesi deducibile)***”.

## CONTRIBUTO MATERNITÀ

Il contributo di maternità o paternità è obbligatorio per legge e si sostanzia in un importo:

- dovuto da tutti i professionisti, a prescindere dal sesso;
- finalizzato al sostegno della maternità o della paternità.

Detto contributo è deducibile dal professionista anche se in regime dei “**minimi**” o “**forfetario**”.

## ALTRE TIPOLOGIE CONTRIBUTIVE

Rientrano tra le “**altre tipologie**” di contributi i versamenti dovuti per:

- il riscatto del periodo di laurea, del periodo di tirocinio, di leva obbligatoria e servizio civile;
- la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso altri/e enti/casse;
- la prosecuzione volontaria dei versamenti post pensionamento;
- tutte le altre forme previdenziali non direttamente riconducibili all'attività effettivamente svolta dal professionista durante il periodo d'imposta<sup>2</sup>, ma che

<sup>2</sup> Attività già soggetta a contribuzione obbligatoria da parte del professionista.

garantiscono copertura, dal punto di vista previdenziale e assistenziale ai periodi che ordinariamente non sarebbero assicurati.

## LA GESTIONE SEPARATA INPS E LE CASSE PROFESSIONALI

È noto che tutti i professionisti devono aderire alternativamente:

- alle casse previdenziali e assistenziali private;
- alla gestione separata INPS, se la categoria professionale di appartenenza è priva di cassa privata.

Nella sottostante tabella riportiamo l'elenco delle casse private.

Casse private	
<b>ENPAIA</b>	Addetti e impiegati in agricoltura
<b>ENASARCO</b>	Agenti e rappresentanti di commercio
<b>FASC</b>	Agenti spedizionieri e corrieri
<b>EPAP</b>	Attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi
<b>CASSA FORENSE</b>	Avvocati
<b>ENPAB</b>	Biologi
<b>ENPACL</b>	Consulenti del lavoro
<b>CNPADC (o CDC)</b>	Dottori commercialisti
<b>ENPAF</b>	Farmacisti
<b>CIPAG</b>	Geometri
<b>INPGI</b>	Giornalisti
<b>ENPAPI</b>	Infermieri
<b>INARCASSA</b>	Ingegneri e architetti
<b>CASSA NAZIONALE NOTARIATO</b>	Notai
<b>ENPAM</b>	Medici e odontoiatri
<b>EPPI</b>	Periti industriali (anche laureati)
<b>ENPAP</b>	Psicologi
<b>CNPR</b>	Ragionieri e periti commerciali
<b>ENPAV</b>	Veterinari

Premesso ciò, evidenziamo che la gestione separata INPS fissa annualmente<sup>3</sup> le aliquote contributive dovute e i massimali e i minimali dei soggetti non assicurati presso le altre casse private.

Per il 2022 l'aliquota ordinaria fissata dalla gestione separata INPS è pari al 26,23%.

Diversamente, le altre casse previdenziali hanno regolamenti e statuti autonomi per quanto attiene alle aliquote contributive. Generalmente viene fornito un limite contributivo minimo e massimo e viene data la possibilità al contribuente di scegliere autonomamente la propria aliquota contributiva sia:

- di previdenza, pensione diretta o prestazione ai superstiti e di attività a fare degli associati (si pensi ad esempio alle convenzioni);
- di contribuzione integrativa. Ad esempio, l'ENPAP fissa l'aliquota del 2%, la CNPADC stabilisce l'aliquota del 4%;
- di contribuzione volontaria (ad esempio riscatto della laurea).

Segue un esempio.

### Esempio 1

Mario Rossi e Luigi Bianchi sono due dottori commercialisti che nel 2021 hanno realizzato entrambi un reddito professionale, ex art. 53, comma 1 del TUIR<sup>4</sup>, pari a € 150.000.

Essendo entrambi iscritti alla cassa privata dei dottori commercialisti CNPADC nel 2022 hanno effettuato i seguenti versamenti contributivi:

- Mario Rossi € 18.000: contributo soggettivo aliquota del 12%; € 77 contributo maternità; € 7.212 contributo integrativo;
- Luigi Bianchi € 75.000: contributo soggettivo aliquota del 50%; € 77 contributo maternità; € 7.212 contributo integrativo.

Da questi dati ricaviamo che entrambi possono dedurre i contributi soggettivi e i contributi maternità, ma non possono dedurre il contributo integrativo.

Il contributo integrativo è stato, infatti, oggetto di rivalsa al momento della fattura attiva.

È chiaro, inoltre, che il dott. Luigi Bianchi avrà un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore rispetto al dott. Mario Rossi, dato che, come previsto dall'art. 8 del Regolamento della

<sup>3</sup> Si veda per il 2022 la circolare INPS n. 25/2022.

<sup>4</sup> L'art. 53, comma 1 del TUIR afferma che: "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5".

CNPADC, potrà applicare l'aliquota del 50% sul reddito professionale e conseguentemente dedurre interamente il contributo soggettivo versato.

# L'Approfondimento

## Saldo e primo acconto dei contributi Inps

---

### PREMESSA

I soggetti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata Inps sono tenuti al versamento del saldo 2022 e dell'acconto 2023 dei contributi previdenziali nei termini fissati per il versamento delle imposte sui redditi così come derivanti dal Modello Redditi 2023 PF, ovvero entro il prossimo 20.07.2023 (recentemente prorogato con un comunicato stampa del MEF) ovvero entro il 31.07.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

Analizziamo nel dettaglio ambiti di applicazione, modalità di calcolo e versamento del saldo 2022 e degli acconti 2023 dovuti dagli iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata Inps.

### AMBITI DI APPLICAZIONE

Entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ovvero sia 30.06.2023 senza maggiorazione oppure 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%, va effettuato anche il versamento del saldo 2022 e primo acconto 2023 dei contributi Inps dovuti da parte di:

- artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone e/o srl);
- lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.

A tal fine si rammenta che:

- per i soci di S.r.l., anche se non in regime di trasparenza, la determinazione della base imponibile IVS dipende dal tipo di partecipazione detenuta nella medesima società da parte del socio: pertanto, se il socio apporta solo capitale (e non lavoro) deriva "reddito di capitale" (che non concorre all'imponibile previdenziale) mentre se apporta lavoro e capitale e/o solo lavoro deriva "reddito d'impresa", che, viceversa, concorre all'imponibile previdenziale.
- per i soci di S.n.c./S.a.s. deriva sempre un "reddito d'impresa" (a prescindere dall'apporto o meno di lavoro) che concorre all'imponibile previdenziale;
- il socio e amministratore di S.r.l. è tenuto all'iscrizione alla gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e abitudine dell'attività),

nonché all'iscrizione alla gestione separata Inps per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.01.2012, n. 15; in merito l'Inps, nella Circolare 14.05.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente due attività di cui una soggetta alla gestione separata e l'altra iscrivibile alla gestione IVS, l'obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, "da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede", non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza;

- la perdita conseguita da una S.r.l. non in regime di trasparenza rimane in capo alla società che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi: pertanto, non può essere utilizzata dal socio in "compensazione" di altri redditi;

- l'attività di mera locazione di immobili in proprietà, quale attività "di gestione passiva", come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.02.2013, n. 3145, non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla gestione IVS. La locazione configura attività commerciale ai fini in esame se è esercitata nell'ambito di un'attività più ampia di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare;

- l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata Inps scatta per gli esercenti attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale e per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale ma non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa; come specificato dall'Inps nella Circolare 22.07.2011, n. 99, *"l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata"*. Ciò è stato ribadito dall'Inps anche nel Messaggio 12.01.2012, n. 709, nel quale è specificato che *"l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata viene meno se la Cassa professionale prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo o di iscrizione"*.

Si informa, altresì, che alla determinazione del contributo dovuto alla gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista, soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie. In particolare, possono concorrere alla formazione del reddito imponibile previdenziale e del massimale annuo Inps i redditi identificati con i seguenti codici:

- “2”, redditi erogati agli amministratori locali di cui all’articolo 1, DM 25.05.2001 sui quali il competente Ente ha versato i contributi alla gestione separata utilizzando i flussi UNI-EMENS;
- “3”, redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; partecipazioni agli utili da associazioni in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro (articolo 53, comma 2, lett. c), TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale (articolo 67, comma 1, lett. l), TUIR;
- “4”, redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.

L’eventuale reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, TUIR, per il quale sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte è anche assunto quale lavoratore dipendente o ex Enpals):

- va contraddistinto con il codice “5”;
- non va assoggettato a contribuzione;
- non concorre alla formazione del massimale contributivo.

## **IL SALDO INPS 2022**

Il saldo dei contributi 2022 dovuto dai soggetti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata Inps va calcolato, rispettivamente, sulla base:

- della totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022;
- del reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2022.

I contributi a saldo sono individuati dalla differenza tra quanto dovuto in base al reddito 2022 e quanto versato a titolo di acconto con riferimento ai soli contributi dovuti sull’eccedente il minimale (c.d. contributi “percentuali”).

I contributi a saldo vanno indicati nel quadro RR del Modello Redditi 2023 PF e, in particolare, nella sezione I e II, dedicate rispettivamente ai soggetti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata Inps.

A tal fine va considerato che i contribuenti possono utilizzare il credito contributivo scaturito dal versamento dei contributi fissi 2021 per i quali è stato riconosciuto successivamente l'esonero contributivo a seguito dell'emergenza da COVID-19.

In particolare, il contributo riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro (eventualmente parametrato ai mesi di attività) a favore dei soggetti con un reddito 2019 non superiore a 50.000 euro, che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019, è stato così riconosciuto:

- per i soggetti iscritti alla gestione IVS, ha riguardato i contributi fissi (di fatto le 3 rate in scadenza nel 2021);
- per i soggetti non obbligati al versamento dei minimali (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), ha riguardato i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, ha riguardato i contributi calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.

L'esonero contributivo, inoltre, era riconosciuto ai soggetti che hanno presentato l'apposita domanda all'Inps ed era subordinato alla regolarità contributiva e al pagamento integrale della parte di quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.

Quanto alla corretta esposizione di detto credito nel quadro RR, si segnala che, dovendo indicare nella Sezione I, come in passato, i contributi dovuti a campo 11 "*Contributi IVS dovuti sul reddito minimale*" e gli importi effettivamente versati a campo 14 "*Contributi versati sul minimale*", nel caso in cui i versamenti effettuati nel corso del 2022 siano inferiori all'importo dovuto in quanto è stato utilizzato il predetto credito, il relativo importo va esposto a campo 15 "*Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24*".

Quanto alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali, si rammenta che per i soci di società di capitali non in trasparenza va assunto, come reddito di riferimento, quello determinato ai fini fiscali dalla società, al lordo dell'ACE mentre per i soci di società di persone e di S.r.l. in trasparenza, al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH, va sommata la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Quanto ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, l'articolo 14, Legge 81/2017 ha introdotto la possibilità, a favore dei medesimi professionisti, di sospendere il

versamento contributivo al verificarsi di una malattia e/o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. L'ammontare degli importi sospesi, ai sensi del citato articolo 14, va esposto nel quadro RR del Modello Redditi 2023 PF, a rigo RR5, campo 18, dopo aver indicato a campo 17 il relativo codice ("1" per malattia, "2" per infortunio grave e "3" per calamità naturali).

Come noto, i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa possono optare per il regime contributivo "agevolato" in base al quale, alla contribuzione ordinariamente determinata, si applica la riduzione del 35%. Tali contribuenti indicano, nel quadro RR del Modello Redditi 2023 PF, il codice "C" a campo 7 "Tipo riduzione".

L'opzione per la contribuzione agevolata va esercitata entro il 28.02 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione, con le modalità stabilite dall'Inps nella Circolare 10.02.2015, n. 29 ovvero con apposita comunicazione telematica da effettuarsi nel proprio cassetto previdenziale Inps; la stessa ha effetto anche per gli anni successivi a quello di adesione salvo il venir meno dei requisiti o la rinuncia irrevocabile all'opzione.

Così, ad esempio, l'opzione esercitata per il 2022 ha effetto anche per il 2023, senza attuare ulteriori adempimenti.

## **GLI ACCONTI INPS 2023**

I contribuenti iscritti alla gestione IVS e alla gestione separata Inps sono tenuti, altresì, al versamento degli acconti Inps 2023.

Alla stregua degli acconti delle imposte sui redditi, anche gli acconti Inps possono essere determinati su base storica o previsionale effettuando, eventualmente, una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2023.

L'acconto contributivo dovuto dai contribuenti iscritti alla gestione IVS per il 2023 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d'impresa dichiarati per il 2022 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), così come risultanti dal Modello Redditi 2023 PF ai seguenti righi:

- righi RF101 e RG36, per i titolari di ditte individuali;
- rigo RH14, per i soci di società di persone e S.r.l. in trasparenza.

Così come per il calcolo del saldo Inps 2022, anche nella determinazione della base imponibile ai fini degli acconti Inps 2023, per i soci di società di capitali non in trasparenza

va assunto, come reddito di riferimento, quello determinato ai fini fiscali dalla società, al lordo dell'ACE. Tale disposizione si applica anche ai soci di società di persone e di S.r.l. in trasparenza, i quali devono sommare, al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH, la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Come già accennato, l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una S.r.l. (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto della quota di reddito prodotto dalla S.r.l., ovvero dovrà determinare la base imponibile ai fini Inps sommando tutti i redditi d'impresa conseguiti nell'anno.

Per i contribuenti forfetari, i righi di riferimento, all'interno del Modello Redditi 2023 PF sono il rigo LM34 e il rigo LM37. Come per il saldo, anche gli acconti Inps 2023 dei contribuenti in regime forfetario possono essere versati con l'agevolazione contributiva pari al 35%.

L'acconto contributivo dovuto dai contribuenti iscritti alla gestione separata Inps è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2022 desumibile dal Modello Redditi 2023 PF a rigo RE25 ovvero a rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse a rigo LM9.

In caso di attività esercitata in forma associata va fatto riferimento a rigo RH17 e/o RH18, campo 1.

Quanto alle aliquote applicabili per il 2023, si rammenta che:

- i soggetti IVS di età superiore a 21 anni determinano l'acconto Inps applicando la percentuale del 24% (artigiani) o 24,48% (commercianti) alla differenza fra 17.504 euro e fino al massimale di reddito pari a 52.190 euro nonché le aliquote del 25% (artigiani) e 25,48% (commercianti) alla differenza fra 86.983 euro e 52.191 euro. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, ovvero iscritti alla gestione IVS a partire dal 01.01.1996, il massimale di reddito su cui applicare le aliquote contributive si innalza da 86.983 euro a 113.520 euro.
- i soggetti IVS di età inferiore a 21 applicano le aliquote contributive pari al 23,25% e 23,73%, rispettivamente per artigiani e commercianti con reddito eccedente il minimale non superiore a 52.190 euro, nonché del 24,25% e 24,73% per il reddito eccedente i 52.191 euro e fino a 113.520 euro;
- i soggetti iscritti alla gestione separata Inps calcolano gli acconti 2023 applicando le percentuali pari al 26,23% o 24%, solo per pensionati o iscritti ad altra gestione obbligatoria. Per i soggetti non titolari di partita Iva per i quali non è prevista

la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL è applicata una percentuale pari al 33,72% (iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo).

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo 2022 e degli eventuali acconti 2023 dei contributi previdenziali Inps va effettuato con il Modello F24, in concomitanza con il versamento delle imposte sui redditi. Le scadenze 2023 sono le seguenti:

- unica soluzione o prima rata del primo acconto al 30.06.2023 (recentemente prorogata al 20.07.2023)
- unica soluzione o prima rata del primo acconto, con maggiorazione 0,40% al 31.07.2023;
- seconda acconto al 30.11.2023.

Per la corretta compilazione del Modello F24, nella Sezione Inps sono richiesti:

- il codice della competente sede Inps;
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
- il periodo di riferimento (01/2022 - 12/2022 per il saldo e 01/2023 - 12/2023 per l'acconto);
- la "causale contributo", per la quale vanno utilizzati i seguenti codici:
  - o AP, per contributi percentuali dovuti da artigiani;
  - o API, per contributi percentuali rateizzati dovuti da artigiani;
  - o CP, per contributi percentuali dovuti da commercianti;
  - o CPI, per contributi percentuali rateizzati dovuti da commercianti;
  - o PXX, per contributi dovuti da iscritti alla gestione separata;
  - o P10, per contributi dovuti da iscritti alla gestione separata contestualmente iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  - o DPPI, per contributi rateizzati dovuti da iscritti alla gestione separata.

Infine, si ricorda che i versamenti dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione IVS e/o gestione separata Inps così come risultanti dal Modello Redditi 2023 PF possono essere rateizzati con le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, applicando gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

La prima rata va versata entro il termine di scadenza del saldo e/o primo acconto ovvero entro il 30.06.2023 (prorogato al 20.07.2023) nonché entro il 31.07.2023 con maggiorazione 0,40%.

Per i contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, la rateizzazione riguarda esclusivamente i contributi sul reddito eccedente il minimale e la rateizzazione degli stessi può essere effettuata solamente per quanto dovuto a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023, con termine entro il mese di novembre, mentre non è consentita per quanto dovuto a titolo di secondo o unico acconto 2023.

# L'Approfondimento

## Beni esteri in REDDITI 2023

---

Quest'anno si vuole dare risalto alla problematica dei beni detenuti all'estero in quanto il 2023 è caratterizzato da alcuni aspetti molto importanti:

1. la legge di bilancio ha normatizzato alcuni aspetti inerenti all'imponibilità delle plusvalenze e la deducibilità delle minusvalenze prodotte dalle crypto-attività;
2. ha definito, seppur in maniera sintetica, le crypto-attività;
3. ha previsto la possibilità di affrancare il valore iniziale al 1/1/2023 delle crypto-attività possedute;
4. viene introdotto un "condono" delle crypto-attività non esposte nel quadro RW fino al 31/12/2021;
5. si stanno vedendo notificare molte lettere di compliance legate ai beni esteri non dichiarati ed agli eventuali redditi prodotti dagli stessi.

Rammentiamo, dal punto di vista sanzionatorio, che l'omessa o infedele indicazione dei beni detenuti all'estero soggiace ad una sanzione gravosa da calcolare su ogni annualità nella quale i beni non sono stati indicati o sono stati indicati in misura inferiore al valore reale.

Infatti, qualora i beni siano detenuti in Paesi *white list* o cooperanti, la sanzione da calcolare sul valore dei beni esteri va da un minimo del 3% a un massimo del 15%; diversamente, se i beni sono presenti negli altri Paesi con i quali non c'è cooperazione amministrativa, la sanzione raddoppia e va da un minimo del 6% ad un massimo del 30%.

Come accadeva anche nel precedente anno, il quadro RW va utilizzato anche al fine di calcolare le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, l'IVIE per gli immobili, l'IVAFE per le attività finanziarie.

Come per il passato, la funzione della casella 20 ha solamente lo scopo, tramite la sua barratura, di indicare all'Amministrazione che il bene è stato esposto nel quadro RW solo a fini di monitoraggio. È il caso, ad esempio, del delegato anche al prelievo su un conto corrente estero o del nudo proprietario del bene; quando cioè non risulta dovuta alcuna imposta patrimoniale estera.

La casella 24 serve ad informare l'Agenzia delle Entrate che vi sono più di due comproprietari del bene.

Al fine di individuare i soggetti che sono interessati dalla compilazione del modello, preme anzitutto approfondire il concetto di residenza fiscale; infatti solo le persone fisiche ed i soggetti ad esse equiparate (Enti non commerciali e società semplici ed equiparate), sono tenuti al monitoraggio fiscale se risultano fiscalmente residenti in Italia.

La norma di riferimento è l'articolo 2, commi 2 e 2/bis, del DPR 917/1986, che testualmente recitano:

- «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che **per la maggior parte del periodo d'imposta** sono **iscritte nelle anagrafi** della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la **residenza** ai sensi del Codice Civile.
- 2bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

Salta subito all'occhio che fra le possibili situazioni di residenza, troviamo non una congiunzione "e", ma una alternativa "o". L'osservazione è notevolmente importante in quanto, come si dirà a breve, è sufficiente la presenza di una delle previsioni affinché si materializzi la residenza fiscale in Italia.

Gli elementi che determinano la residenza fiscale in Italia sono:

1. l'iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
2. il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del codice civile;
3. la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 43, co. 2, del codice civile.

I predetti criteri sono tra loro ALTERNATIVI, pertanto:

- per essere considerati residente è sufficiente che sia verificato uno dei tre criteri, per la maggior parte del periodo d'imposta;
- per essere considerati non residenti devono essere assenti tutti e tre i criteri enunciati dalla norma.

La **residenza** è definita dal codice civile come «il luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**». L'Agenzia delle Entrate con la circolare 304 del 1997 sostiene che «è possibile affermare che essa è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo ... che non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago».

Il **domicilio** è definito dal codice civile come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi **affari e interessi**. Il domicilio è una situazione giuridica che,

prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari e interessi, concetto quest'ultimo comprensivo, non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari.

Più complessa risulta essere la situazione dei soggetti che trasferiscono la loro residenza in Paesi non collaborativi. Per costoro, il comma 2/bis prevede una presunzione legale di residenza in Italia anche qualora si siano cancellati dalle anagrafi ed abbiano la residenza ed il domicilio all'estero. Il dettato normativo ammette la "prova contraria". Quindi è necessario che questi soggetti abbiano elementi qualificanti volti a dimostrare che il trasferimento in Paesi non collaborativi non è per finalità solo di facciata, ma è, al contrario un elemento sostanziale.

I principali **indici significativi della residenza fiscale** individuati dall'AE sono (Circ. Min. 2 dicembre 1997 n. 304/E):

- disponibilità di una abitazione permanente;
- presenza della famiglia;
- accreditamento di propri proventi, ovunque conseguiti;
- possesso di beni, anche mobiliari;
- partecipazione a riunioni d'affari;
- titolarità di cariche sociali;
- sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs;
- organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

Mentre l'**iscrizione all'anagrafe** della popolazione residente (per la maggior parte dell'anno solare) è sufficiente per conferire la residenza fiscale al contribuente, la sua **cancellazione** dall'anagrafe e l'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza in Italia, in quanto questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Circ. Min. 2 dicembre 1997 n. 304/E, Cass. 15 marzo 2013 n. 6598).

Il requisito della **maggior parte dell'anno solare** è verificato se il periodo di permanenza è di almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili), anche **non continuativi**. Non rileva il periodo complessivo, superiore a 183 giorni, se è a cavallo di 2 anni solari e se in ciascun anno è inferiore a 183 giorni (Circ. AE 8 giugno 2004 n. 22/E).

## CITTADINI ITALIANI EMIGRATI IN PARADISI FISCALI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2/bis del Tuir, si presumono residenti i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi** della popolazione residente ed emigrati in Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (vedi tabella), anche quando l'emigrazione sia avvenuta **transitando** anagraficamente per uno **Stato non ricompreso** fra tali c.d. paradisi fiscali.

Spetta al contribuente - anziché all'AF - provare l'**effettività del trasferimento** e la conseguente perdita di residenza in Italia. La **dimostrazione** dell'assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo Stato di immigrazione e della conseguente insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale (residenza) o del complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali (domicilio), può essere data con qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa. Le **prove** vanno considerate e valutate globalmente.

Fra i **principali aspetti** utili per dimostrare l'effettività del trasferimento all'estero figurano la sussistenza della dimora abituale all'estero, effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero, rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero, acquisto o locazione di residenze, fatture di erogazione di gas, luce, telefono, ecc. (Circ. Min. 24 giugno 1999 n. 140/E, Cass. 4 settembre 2013 n. 20285).

Tabella Paesi a fiscalità privilegiata:

Alderney (Aurigny)
Andorra (Principato d'Andorra)
Anguilla
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
Aruba
Bahama (Bahamas)
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
Barbados
Belize
Bermuda
Brunei (Negara Brunei Darussalam)
Costa Rica (Repubblica de Costa Rica)
Dominica
Ecuador (Repubblica del Ecuador)
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Mullahida)
Filippine (Pilipin)
Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
Gibuti (Djibouti)
Grenada
Guernsey (Bailiwick of Guernsey)

Hong Kong (Xianggang)  
Isola di Man (Isle of Man)  
Isole Cayman (The Cayman Islands)  
Isole Cook  
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)  
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)  
Jersey  
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)  
Liberia (Republic of Liberia)  
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)  
Macao (Macao)  
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)  
Maldive (Dive hi)  
Maurizio (Republic of Mauritius)  
Monaco (Principauté de Monaco)  
Monserrat  
Nauru (Republic of Nauru)  
Niue  
Oman (Saltanat 'Oman)  
Panama (Republica de Panamà)  
Polinesia Francese (Polynesie Française)  
Saint Kilts e Nevis (Federation of Saint Kilts and Nevis)  
Saint Lucia  
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)  
Samoa (Indipendent State of Samoa)  
Sark (Sercq)  
Seicelle (Republic of Seychelles)  
Singapore (Republic of Singapore)  
Svizzera (Confederazione Svizzera)  
Taiwan (Chunghua MinKuo)  
Tonga (Puleanga Tonga)  
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)  
Tuvalu (The Tuvalu Islands)  
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)  
Vanuatu (Republic of Vanuatu)

## DOPPIA RESIDENZA

In caso di contestuale residenza fiscale italiana ed estera, in virtù dell'applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne di Italia e dello Stato estera, si verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione.

Lo stesso Trattato internazionale precisa, all'articolo 4, paragrafo 2, che, nel caso in cui, in base alle disposizioni del citato paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti la Convenzione, il contribuente è considerato, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un'abitazione permanente e, in subordine, (laddove disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica sarà determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

- ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un'abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
- dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
- nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità);
- quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti il Trattato internazionale risolveranno la questione di comune accordo (Agenzia delle Entrate Risposte Interpelli 4 ottobre 2018 n. 25 e 25 giugno 2019 n. 203).

### CRIPTO ATTIVITÀ

Come si è accennato nelle premesse, la Legge di bilancio del 2023 ha introdotto delle disposizioni volte a regolamentare l'imposizione sui redditi prodotti dalle crypto-attività.

Finora eravamo abituati a sentir parlare di criptovalute o bitcoin. Ora, il Legislatore ha ampliato la sfera d'azione coinvolgendo oltre alla moneta virtuale, anche le attività virtuali.

Si vuole sintetizzare un paio di definizioni:

- **Criptovaluta** o **criptomoneta** è l'italianizzazione del termine inglese *cryptocurrency* e si riferisce a una **rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia**. Il vocabolo deriva dalla fusione di *cryptography* ("crittografia") e *currency* ("valuta").
- Per **cripto-attività** si intende *“una rappresentazione digitale **di valore** o **di diritti** che possono essere **trasferiti o memorizzati elettronicamente**, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica, comunque denominata”* (attraverso la c.d. “distributed ledger technology” – tecnologia Blockchain).

La cripto-attività, come si nota, individua un valore digitale che possiamo semplicisticamente chiamare cripto-valuta ma anche una valorizzazione di “diritti”. Il termine diritti è ampio. Si pensi, ad esempio, alla digitalizzazione di un'immagine (un quadro, una foto, ecc..), che possono essere oggetto di scambio e che prevedano un controvalore identificabile sicuramente con una criptovaluta.

Chiaramente, come si legge nelle definizioni sopra riportate, tali “beni” sono protetti da una cifratura criptografica che ne individuano la proprietà.

La commercializzazione di questi beni può generare un plusvalore o un minusvalore. Il primo potrà essere oggetto di imposizione come reddito diverso, il secondo (la minusvalenza) può essere portata in diminuzione di plusvalori. La legge di bilancio stabilisce l'irrelevanza della plusvalenza o della minusvalenza qualora di importo inferiore a 2.000 euro annui.

### RIVALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

La legge di Bilancio 2023 consente ai soggetti che **detengono cripto-attività all'1.1.2023**, la possibilità di **rideterminare il loro costo o valore di acquisto** alla medesima data, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR (valore normale), versando un'**imposta sostitutiva del 14%**.

L'imposta sostitutiva deve essere **versata**:

- in **unica soluzione entro il 30.6.2023**,
- ovvero **in 3 rate annuali** di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023).

Coloro che opzionassero il versamento frazionato, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

**L'assunzione del valore rideterminato** quale valore di acquisto **non consente il realizzo di minusvalenze** utilizzabili ai sensi del co. 10 dell'art. 68, TUIR.

Con un comunicato stampa il Ministero ha comunicato lo slittamento della data del 30/6/2023 al 30/9/2023.

### CONDONO OMESSO MONITORAGGIO CRIPTO-ATTIVITÀ

L'obbligo di monitoraggio delle cripto-attività non nasce nel 2023, ma era già previsto negli scorsi periodi d'imposta. È sufficiente scorrere la tabella contenente i codici dei beni da indicare nel quadro RW contenuta nelle istruzioni per riscontrare che nel codice 14 venivano collocate le cripto-attività.

La legge di bilancio del 2023 permette di mettere un punto fermo sul passato con una sanatoria di modo che si possa ripartire puliti dal 2022. In sostanza, per il periodo d'imposta 2022 si dovranno indicare le cripto-attività detenute in tale periodo, mentre per le annualità fino al 31/12/2021 sarà possibile sanare le omissioni mediante una apposita sanatoria.

Quindi, i soggetti di cui all'articolo 4, del DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR), che **non hanno indicato** nel modello

REDDITI le crypto-attività **detenute entro il 31.12.2021** potranno presentare una apposita dichiarazione con la quale far emergere tali attività.

La medesima dichiarazione sarà utilizzabile altresì per sanare le omissioni dichiarative riferite ai redditi realizzati fino al 2021.

Le **modalità di regolarizzazione** variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.

Fattispecie	Regolarizzazione
<b>Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione della dichiarazione, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta;</li> <li>• versamento della <u>sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno</u> sul valore delle attività non dichiarate.</li> </ul>
<b>Realizzo di redditi nel periodo di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione della dichiarazione;</li> <li>• versamento dell'imposta <u>sostitutiva nella misura del 3,5%</u> del valore delle medesime attività <b>detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo</b>;</li> <li>• versamento di un'ulteriore somma pari allo 0,5% <b>per ciascun anno</b> del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione nel quadro RW.</li> </ul>
<p><b>Non sono regolarizzabili crypto-attività derivanti da attività illecite</b> o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.</p>	

Sarà comunque necessario attendere un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale venga approvato il modello e le relative istruzioni.

#### OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI CONTRIBUENTI

Vediamo, ora, di analizzare quelli che sono gli aspetti dichiarativi della dichiarazione di quest'anno.

L'ambito soggettivo è immutato rispetto al vecchio quadro RW: dunque bisogna sempre ricordarsi che l'adempimento riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Pertanto, tutti gli stranieri residenti in Italia devono essere allertati circa la necessità del monitoraggio.

Va ricordato che gli adempimenti dichiarativi non sono limitati ai soli possessori dei beni detenuti all'estero, ma coinvolge anche coloro che sono considerati "titolari effettivi".

Nel ripercorrere gli esoneri di tipo soggettivo, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono da includere nell'ambito soggettivo del monitoraggio gli Enti di previdenza obbligatoria (Casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione in quanto non rientranti tra gli Enti pubblici.

Questi ultimi, infatti, sono esclusi da tale obbligo dichiarativo, unitamente agli Enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (sas, snc, società di fatto) o società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative), ad eccezione delle società semplici.

Altro aspetto di rilievo riguarda gli OICR istituiti in Italia che, sebbene considerati Enti non commerciali, sono esclusi anch'essi dal monitoraggio, considerato che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili (articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR).

Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari, soggetti che godono anch'essi di un regime fiscale di non imponibilità (articolo 6 del D.L. n. 351/2001).

A livello di esclusione dall'adempimento oggi il provvedimento prevede l'esonero solo per le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero.

L'esonero è riconosciuto per l'intero periodo d'imposta qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all'estero entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero.

Tra le persone fisiche sono peraltro ricomprese anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, peraltro indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. Il requisito è rappresentato, di fatto, dalla detenzione di attività, finanziarie e/o patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In presenza di più diritti reali, quale il caso della nuda proprietà in capo ad un soggetto e dell'usufrutto in capo ad un altro soggetto, **entrambi** (usufruttuario e nudo proprietario) sono tenuti all'adempimento delle norme sul monitoraggio.

Identico discorso vale per le attività, finanziarie o patrimoniali, che siano in comunione o cointestate fra due o più soggetti: ciascun intestatario, infatti, è tenuto all'obbligo di compilazione del quadro RW (indicando l'intero valore delle attività e la percentuale di possesso).

In sostanza devono attenersi agli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari, ma anche coloro che abbiano la disponibilità, o la possibilità di movimentazione, delle attività detenute all'estero. È questo il caso del soggetto cui sia stata attribuita dal titolare la delega di firma per operazioni quali il prelievo e non soltanto la mera possibilità di operare per conto dell'intestatario.

Oltre ai casi pratici suddetti, sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le attività estere siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ex articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), attraverso una intestazione "formale" a fiduciarie estere, trust o soggetti esteri fittiziamente interposti che, tuttavia, celano l'effettiva disponibilità di altri soggetti.

Continuano invece ad essere esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale gli Enti commerciali, le società di persone (ad eccezione unicamente delle società semplici) e le società di capitali. Ciò in quanto i beni detenuti all'estero sono rinvenibili dalle scritture contabili.

#### **IL CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO**

Un aspetto importante riguarda la previsione del "titolare effettivo". Sono, infatti, obbligati alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli Enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia (dunque i medesimi soggetti previsti dalla normativa previgente), non soltanto quando i medesimi soggetti sono possessori diretti degli investimenti e delle attività, ma anche quando risultano essere i "titolari effettivi" di tali attività.

La Circolare precisa che, sebbene la nozione del "titolare effettivo" sia stata mutuata dalla disciplina dell'antiriciclaggio – e a questi ultimi fini tale nozione si riferisce esclusivamente alla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il veicolo societario o altra entità giuridica, quali trust e fondazioni – per il monitoraggio fiscale si considera tale non solo la persona fisica, ma anche l'Ente non commerciale e la società semplice ed equiparata che soddisfa i requisiti del possesso o controllo (il requisito del controllo si ritiene soddisfatto, nel caso di società, se la percentuale di partecipazione al capitale sociale corrisponde al 25% più uno, mentre nel caso delle altre entità diverse dalle società, in presenza di beneficiari di più del 25% del patrimonio o del controllo su più del 25% del patrimonio dell'entità giuridica), sempre secondo la normativa antiriciclaggio, del veicolo interposto realmente e che detiene gli investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

Sul fronte dell'interposizione fittizia resta, infatti, confermato quanto già sostenuto in precedenza dall'Amministrazione Finanziaria, ossia che, in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

Al verificarsi dello status di "titolare effettivo", l'obbligo di monitoraggio varia a seconda che l'investimento o l'attività estera sia detenuta per il tramite di società o di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust.

Nel primo caso, l'Agenzia precisa che l'obbligo di monitoraggio riguarda il valore della partecipazione nella società qualora residente in un Paese collaborativo (per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni.

Si tratta non soltanto dei Paesi o territori inclusi nella *white list* ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella *white list*, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa), oltre all'indicazione della percentuale di partecipazione.

Se invece la partecipazione è in una società residente in un Paese non collaborativo, si deve seguire l'approccio del *look through*, in base al quale si supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo per dare rilevanza, nel quadro RW, al valore dei beni all'estero del soggetto "controllato". Detto approccio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Nel secondo caso, ossia nelle fattispecie di titolarità effettiva del contribuente per il tramite di entità giuridiche diverse dalle società, quali fondazioni e trust, si applica sempre l'approccio del *look through*, a prescindere dalla residenza dell'entità giuridica. Più precisamente, per dette entità rileva la residenza sia in Italia sia all'estero, sempreché le medesime entità detengano investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

Il "titolare effettivo" del trust deve indicare, nel quadro RW, il valore complessivo delle attività estere che l'entità giuridica "controllata" detiene direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.

Con riferimento alle partecipazioni in organismi collettivi del risparmio (OICR), la Circolare evidenzia che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo", le partecipazioni ad OICR istituiti in Italia che effettuano investimenti all'estero, ma esclusivamente quelle in organismi di diritto estero. In quest'ultima ipotesi, ai fini del monitoraggio, si seguono i medesimi criteri stabiliti per il "titolare effettivo" di società estere.

### **I CASI DI ESONERO OGGETTIVO**

In merito all'esonero oggettivo di compilazione del quadro RW, è previsto che non devono essere indicate le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Rispetto alla normativa previgente, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo ora stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi (come meglio chiarito di seguito).

Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali non abbiano prodotto, nel corso del periodo d'imposta reddito l'esonero dalla compilazione del quadro RW spetterà a condizione che le attività siano affidate in amministrazione o gestione ad un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito.

In tale ipotesi, all'intermediario è, infatti, conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.

In mancanza di tale affidamento – che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario – ricade sul contribuente l'obbligo di indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

Viene chiarito, infine, che l'esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell'entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti.

### **AMBITO OGGETTIVO**



Come noto, i contribuenti residenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e patrimoniale, se detenute nel periodo d'imposta.

In un primo momento la norma ha previsto che tale obbligo fosse vigente a prescindere dall'importo, anche essere minimo, delle attività finanziarie e patrimoniali possedute nel periodo di imposta soggetto a monitoraggio.

Infatti, posteriormente all'approvazione della Legge n. 97/2013, oltre all'eliminazione dell'obbligo di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW del modello UNICO, era stata anche eliminata la soglia di euro 10mila, rilevante ai fini dell'esonero dalla compilazione della sezione del quadro RW relativa al monitoraggio fiscale.

Tale previsione di assenza di importo minimo è stata recentissimamente modificata in sede di conversione in Legge del D.L. n. 4/2014, reinserendo il limite minimo di euro 15.000, ma unicamente in relazione ai depositi e ai conti correnti bancari.

In sintesi l'esonero dall'obbligo di monitoraggio riguarderà, a partire dall'anno d'imposta 2013, esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'anno non sia superiore a euro 15 mila.

È inoltre importante ricordare che, ai fini dell'esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale, non si dovrà più tenere conto dell'ammontare complessivo degli investimenti detenuti al termine del periodo d'imposta, ovvero dell'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, ma esclusivamente del valore massimo complessivo raggiunto dal conto nel corso dell'anno.

### **GLI INVESTIMENTI**

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicati gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Andranno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”.

Vengono considerati “detenuti all'estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

### **LE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

In materia non si annoverano variazioni rispetto al passato. Per attività estere di natura finanziaria si intendono tutte le attività da cui derivano, o possano derivare, redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Inoltre è fondamentale il concetto di “detenzione all'estero” al di là della nazionalità o meno dell'attività finanziaria in sé. A tal fine si segnala che è obbligatorio il rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale anche qualora le attività finanziarie siano immesse in cassette di sicurezza presenti all'estero. In parziale deroga al concetto di detenzione all'estero, ma con chiare finalità antielusive, si ricorda che devono comunque essere indicate nel quadro RW le attività finanziarie estere, anche se detenute in Italia, ma al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicate:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed Enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito

l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi;

- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, a un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle *stock option* prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso anche se l'IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante degli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000,00 ovvero è dovuta in misura fissa.

### **LE ATTIVITÀ PATRIMONIALI**

Sul fronte della definizione di attività patrimoniali, sostanzialmente, non vi sono state modifiche, in quanto gli investimenti soggetti all'obbligo del monitoraggio fiscale sono rappresentati da beni patrimoniali collocati all'estero che siano suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

### **I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW**

La sostanza sta nel fatto che si dovrà compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e contemporaneamente

procedere alla liquidazione dell'IVAFE e dell'IVIE. Come detto in premessa, il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere:

- sia agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre sempre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2022).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR. Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI 2023 Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2023, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI 2023 Persone Fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" e sganciato rispetto al modello 730).

Tuttavia, alcuni soggetti sottoposti all'obbligo di adempiere alle normative sul monitoraggio fiscale non sono tenuti al pagamento dell'IVIE e/o dell'IVAFE (ad esempio: società semplici ed Enti non commerciali).

Tali soggetti dovranno però utilizzare gli stessi criteri di valorizzazione delle attività, validi ai fini IVIE e IVAFE, esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Una delle novità più rilevanti già dal 2013 consiste nell'indicare nel quadro RW le consistenze delle attività finanziarie o patrimoniali non più alla valorizzazione solo di fine anno bensì valorizzandole all'inizio di ciascun periodo d'imposta, o se diverso dal primo giorno di detenzione, e anche al termine del medesimo periodo d'imposta (o se diverso al termine del periodo di detenzione), indicando peraltro il periodo di possesso.

Per la valorizzazione numerica delle attività finanziarie si dovranno utilizzare i medesimi criteri di determinazione della base imponibile dell'IVAFE, così come per la valorizzazione numerica delle attività patrimoniali si dovranno utilizzare i criteri di determinazione della base imponibile dell'IVIE.

Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta.

Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello esposto nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza anche di questo, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto LIFO e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.

I criteri da utilizzarsi, anche qualora l'IVIE o l'IVAFE non risultino poi dovute, sono quindi quelli noti e sinteticamente riassunti:

- per l'IVAFE il valore di mercato, se mancante il valore nominale, se mancante il valore di rimborso e se mancante ancora il costo di acquisto;
- per l'IVIE il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato, il tutto con il caso particolare degli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Sul tema in analisi vi è da segnalare un importante contributo esplicativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 75/E del 06.11.2013. Attraverso questo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le corrette regole di quantificazione del valore degli immobili esteri ai fini del pagamento dell'IVIE; in particolare, è stata analizzata la casistica del fabbricato ubicato nel Regno Unito e detenuto in forza del diritto di "*leasehold*". La casistica rappresentata nell'interpello atteneva il caso di una persona fisica, titolare di un diritto di possesso di tipo "*leasehold*" di un appartamento sito nel Regno Unito, a Londra, e per il quale è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore degli immobili all'estero.

Come precisato nella Circolare n. 28/E del 02.07.2012, i proprietari di immobili siti nel Regno Unito devono fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IVIE, al valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento della *Council tax*. Tuttavia, l'istante osserva che quest'ultima imposta viene calcolata in funzione della fascia di valore attribuita all'immobile e non si basa su un valore puntuale. Per tale motivo, si propone di utilizzare il valore medio della fascia di valore attribuita all'unità immobiliare.

L'Agenzia, innanzitutto rammenta che, con riferimento agli immobili situati in Paesi di *common law*, è stato chiarito che:

- sono tenuti al pagamento dell'IVIE i titolari del diritto al possesso dei beni c.d. "*leasehold*" (istituto che attribuisce un diritto all'utilizzo dell'immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta c.d. "*freehold*";
- l'IVIE per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell'immobile come determinato ai fini dell'applicazione della *Council tax* (si tratta dell'imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal *Local Government Finance Act 1992*). Questa imposta, infatti, per il caso di fabbricati ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, rappresenta un parametro di riferimento in quanto basata su una determinazione di tipo catastale;
- la medesima *Council tax* non può, però, essere scomputata dall'IVIE, in quanto non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro diritto reale su un immobile), ma

rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale;

- ai fini della *Council tax* il contribuente riceve dall'Ente locale un'apposita comunicazione (c.d. *tax assessment*) con l'indicazione dell'imposta dovuta e della band (fascia di valore) attribuita all'immobile.

Tale ultima indicazione è funzionale alla risposta al quesito avanzato dal contribuente. Infatti, agli immobili è attribuita una fascia di valore che prevede un valore minimo e un valore massimo (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H, a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, ad esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline).

Preso atto di questa situazione, considerato che non è rilevabile, ai fini della *Council tax*, un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'IVIE, l'Agenzia condivide la soluzione prospettata dall'istante che propone di adottare come base imponibile dell'IVIE il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la *Council tax*. L'analisi appena proposta riferita al Regno Unito è superata dalla brexit, pertanto la sua trattazione va intesa come criterio per situazioni simili in paesi UE.

Per la Gran Bretagna, ora, si applicano le regole dei paesi extra UE.

Per completezza di ragionamento evidenziamo come invece la tassazione ai fini IVIE degli immobili detenuti in Francia possa avvenire su due diverse basi di calcolo:

- in base al valore risultante dall'atto di acquisto (o quello indicato in atti di donazione o dichiarazioni di successione);

oppure

- in base al valore determinato con il moltiplicatore 160 applicato al valore "*Base*" relativo alla *Taxes Foncières*.

Per mera opportunità il contribuente porrà i due valori a confronto e sceglierà il minore.

Per determinare il valore con il moltiplicatore sarà necessario che il contribuente entri in possesso dell'avviso della *Taxes Foncières* relativo al 2022, in quanto occorre precisare che la "rendita catastale" francese (*Base*) viene annualmente rivalutata, per cui non è possibile considerare il valore dell'immobile determinato per il periodo di imposta precedente (2021), ma occorrerà rilevare la "nuova" rendita del periodo oggetto di imposizione (2021) dall'avviso della *Taxes Foncières*. Dall'importo dell'IVIE si deterrà poi il credito di imposta pari alle imposte pagate in Francia, con esclusione della Tassa rifiuti (*Taxes Ordures Menageres*).

## ASPETTI SANZIONATORI

Infine, in materia di sanzioni, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono applicabili le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997, che attribuisce agli Uffici il potere di disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo, qualora concorrano *“eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”*.

La *ratio* della disposizione mira a evitare, in presenza di circostanze eccezionali, che si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione e il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e l'effettivo disvalore della condotta del contribuente. Pertanto, la medesima disposizione può essere applicata anche alle sanzioni per le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW.

In tal senso, il comportamento del contribuente che regolarizzi la propria posizione fiscale, prestando una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, può essere suscettibile di configurare una circostanza di carattere eccezionale e, dunque, giustificare un modulato ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge.

Dopo le modifiche della Legge di Stabilità, le sanzioni per l'omessa, o carente, indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3% e il 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati, mentre la sanzione è oggi compresa invece tra il 6% e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti, o attività estere di natura finanziaria, in paradisi fiscali, i cosiddetti Paesi *black list* considerati a fiscalità privilegiata.

Mentre una sanzione di euro 258 è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

Infine, sull'applicabilità temporale delle nuove sanzioni, si applica il principio del *favor rei* come previsto dall'articolo 3, comma 3, D.lgs. n. 472/1997.

## Le prossime scadenze



---

25 giugno 2023

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

---

30 giugno 2023

### **MODELLO REDDITI 2023**

Termine per versare il saldo 2022 e/o il 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza maggiorazione.

---

### **IRAP 2023**

Termine per versare il saldo 2022 e/o il 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023 o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza maggiorazione.

---

### **CRIPTO-ATTIVITA'**

Termine per versare, in unica soluzione o come 1ª rata, l'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto alla data del 01.01.2023 da parte di quei soggetti che detengono crypto-attività.

---

---

### **ISA**

Termine per versare l'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

---

### **IMMOBILI ALL'ESTERO**

Termine per versare, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, l'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

---

### **ATTIVITÀ FINANZIARE ALL'ESTERO**

Termine per versare, in unica soluzione o come 1<sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).

---

### **RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI**

Termine per versare la 3<sup>a</sup> rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021.

---

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

Termine per versare il diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

---

### **IMU**

Termine per presentare la dichiarazione Imu per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (D.L. 198/2022).

---

### **INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA**

Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

---

### **INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

---

---

Termine per versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione.

---

**ROTTAMAZIONE QUATER**

Termine per presentare l'istanza di adesione.

---

**REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE DA ISTITUTI DEFLATTIVI**

Termine per versare la 2° rata delle somme dovute.

---

16 luglio 2023

**VERSAMENTO RITENUTE**

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

---

**LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito

---